

SUNTIODELGRAVAMEEDEISUCCESSIVIMOTIVIAGGIUNTI  
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI  
IN VIRTU' DELL'ORDINANZA N. 5318/2023 DEL 13/07/2023  
RESA DAL TAR LAZIO - ROMA SEZ. I QUATER  
GIUDIZIO R.G.N. 3180/2016

- **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:** TAR. LAZIO - ROMA Sezione I Quater R.G.n. 3180/2016

- **Nome del ricorrente:** Luca Chiappa (C.F. CHPLCU72A10271H) nato in Ancona il 10/01/1972 ai fini del presente procedimento rappresentato e difeso, giusta delega a calce del presente atto, dall' Avv. Paolo Campanati del Foro di Ancona, C.F. CMFFLA67P10D548B - email [paolo.campanati@pec-ordineavvocatiancona.it](mailto:paolo.campanati@pec-ordineavvocatiancona.it) - in forza di procura alle liti estesa a margine del ricorso introduttivo, - ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale dell'Avv. Mariani Luciano, CF MRNLCN64R01HF01B, sito a Roma in via Nizza 45 fax 06.85.43.696 email [lucianomariani@ordineavvocatiroma.org](mailto:lucianomariani@ordineavvocatiroma.org)

- **Indicazione dell'Amministrazione intimata:** Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

- **Indicazione Controinteressati:**

vincitori del concorso interno del concorso per il reclutamento di 1.400 Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013 e degli idonei ammessi al corso

- **Indice:**

1. atti impugnati col ricorso introduttivo	pag. 1
2. esposizioni in fatto ed in diritto dei motivi del ricorso introduttivo	pag. 1
3. motivi del ricorso introduttivo	pag. 2
4. atti impugnati col ricorso per motivi aggiunti	pag. 8
5. motivi del ricorso per motivi aggiunti	pag. 8
6. istanza di notifica per pubblici proclami	pag. 10

\*\*\* \*\*

### **1. Atti impugnati col ricorso introduttivo:**

L'odierno istante proponeva ricorso per l'annullamento

- del verbale e dell'allegato della Commissione esaminatrice n. 196 del 19/11/2015, recante giudizio negativo in ordine alla prova scritta del ricorrente (candidato n. 6101);

- dell'elenco dei candidati idonei alle prove scritte del concorso per il reclutamento di 1.400 Vice Ispettori della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013;

- dell'elenco recante valutazione di tutti i candidati, idonei e non, che hanno sostenuto le prove scritte del concorso per il reclutamento di 1.400 Vice-Ispettori della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto, comunque lesivo della posizione del ricorrente.

### **2. Esposizioni in fatto ed in diritto dei motivi del ricorso introduttivo.**

Il ricorrente ha partecipato al concorso per il reclutamento di 1.400 Vice Ispettori della Polizia di Stato, indetto con Decreto del Capo della Polizia del 24 settembre 2013. Tale bando di concorso prevedeva che:

- i. "Qualora le domande di partecipazione siano superiori alle cinquemila unità verrà effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alla prova scritta"
- ii. "Sulla base dei risultati di tale prova saranno ammessi a sostenere la successiva prova scritta i primi cinquemila candidati"
- iii. "La prova scritta, per la quale i candidati avranno a disposizione sei ore, consiste nella stesura di un elaborato vertente su elementi

di diritto penale ovvero di diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale.

La prova scritta s'intenderà superata dai candidati che abbiano riportato una valutazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi.

*I candidati che abbiano superato la prova scritta sono ammessi al colloquio"*

Il ricorrente, risultato idoneo alla prova preselettiva, veniva ammesso a sostenere la prova scritta che si è svolta in data 29/01/2015 presso l'Istituto per Sovrintendenti di Spoleto.

La suddetta prova consisteva nella stesura di un elaborato vertente sulla seguente traccia "Il candidato, dopo aver descritto gli elementi costitutivi della struttura del reato, illustri le speciali situazioni in cui una norma autorizza, impone o tollera un fatto che di regola è vietato dalla legge penale con particolare riguardo a quelle previste dagli articoli 51 e 53 del codice penale"

In data 30/12/2015 il ricorrente apprendeva che su DoppiaVela, portale dedicato agli operatori della Polizia di Stato, era stato pubblicato l'elenco dei candidati idonei alla prova scritta nonché l'elenco generale dei candidati idonei e non idonei alla prova scritta con le rispettive valutazioni.

All'esito dell'accesso agli atti, effettuato in data 30/12/2015, il ricorrente aveva modo di sapere che il proprio elaborato, contrassegnato con il n. 6101, era stato valutato dalla Commissione Esaminatrice con il punteggio 25/50 e con la seguente motivazione "Trattazione non completa e con contenuti non sempre appropriati con riferimento ai diversi aspetti della traccia".

Attraverso l'accesso agli atti il ricorrente ha appreso quanto segue.

Prima dell'inizio dell'espletamento delle prove scritte, la Commissione Esaminatrice ha individuato i criteri di valutazione degli elaborati della prova scritta (nel Verbale n. 37 - Riunione del 17/12/2014).

In particolare, come si legge nel Verbale n. 37 a pag. 2, la Commissione ha deliberato "di tenere conto nella valutazione degli elaborati e nella relativa attribuzione del voto, dei seguenti criteri:

- 1) rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate;
- 2) completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali,
- 3) correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva;
- 4) coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia"

La Commissione esaminatrice durante la seduta del 19/11/2015, nella quale è stato letto l'elaborato del ricorrente, ha effettuato, dalle ore 08.00 alle 13.30 la correzione della prova scritta di n. 43 elaborati, numerati progressivamente dal n. 6085 al 6127 dedicando ad ogni elaborato per l'apertura, lettura e votazione 7,67 minuti.

### **3. Motivi del ricorso introduttivo.**

Col ricorso di cui in premessa si chiedeva l'annullamento del provvedimento di esclusione, come anche tutti gli atti impugnati in premessa, per i seguenti

#### **MOIVI**

##### **I**

**VIOLAZIONE DI LEGGE: VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART.12 DPR. 487/1994 PER L'ASSOLUTA GENERICITÀ DEI CRITERI VALUTATIVI STABILITI DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA INSUFFICENZA, CONTRADDITTORIETÀ' E ILLOGICITÀ' DELLA MOTIVAZIONE, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA**

L'Amministrazione convenuta, per il tramite della Commissione Esaminatrice, come già esposto in narrativa, ha stabilito, nel Verbale n. 37 - Riunione del 17/12/2014, i criteri di valutazione della prova scritta, che si palesano del tutto generici ed inconsistenti e pertanto illegittimi sotto plurimi profili.

Tali criteri (*rispondenza del contenuto dell'elaborato alla traccia, con adeguato sviluppo delle tematiche in essa indicate;*

completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi, dottrinali e giurisprudenziali; correttezza grammaticale e sintattica nonché chiarezza espositiva; coerenza logica nella descrizione degli aspetti operativi connessi alla traccia), a ben vedere, sono alquanto generici e pertanto non consentono di valutare oggettivamente quali tra gli elaborati sottoposti alla valutazione siano o meno apprezzabili ai fini della valutazione stessa.

Infatti tra gli elaborati ritenuti sufficienti molti si limitano a riprodurre pedissequamente le norme del codice; tale modo di strutturare l'elaborato non può certo essere ritenuto motivo di valutazione positiva per "completezza della trattazione ed esattezza di eventuali riferimenti normativi".

Gli argomenti sottesi alla traccia erano due:

- l'enunciazione dei singoli elementi costitutivi della struttura del reato;
- la trattazione dell'inquadramento generale delle cause di giustificazione, la trattazione degli artt. 51 e 53 cp. e un'illustrazione delle altre esimenti.

Ciò che rileva è che sono numerosi gli elaborati, che hanno riportato il voto di 35/50 con giudizio standard "trattazione limitata all'essenziale", che non hanno riportato neppure una mera trattazione della teoria del reato, che non hanno enunciato gli elementi essenziali del reato, oppure che hanno completamente errato la loro descrizione ed elencazione con gravi errori concettuali.

Analogamente rileva che alcuni elaborati, pur non avendo trattato l'inquadramento generale delle cause di giustificazione, ovvero in alcuni casi avendo erroneamente confuso queste con le cause di esclusione soggettiva della punibilità ed addirittura in altri casi riportando solo una copia integrale degli articoli del codice penale, sono stati ritenuti meritevoli di un voto di 35/50 e del giudizio standard "trattazione limitata all'essenziale".

Esempio ne sono gli elaborati che seguono:

1. **elaborato 1017** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
2. **elaborato 4952** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
3. **elaborato 3557** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
4. **elaborato 2325** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
5. **elaborato 468** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
6. **elaborato 510** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
7. **elaborato 4876** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
8. **elaborato 5385** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
9. **elaborato 1843** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
10. **elaborato 2557** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
11. **elaborato 6238** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
12. **elaborato 1810** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
13. **elaborato 5395** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
14. **elaborato 1999** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
15. **elaborato 3661** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
16. **elaborato 3812** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
17. **elaborato 3933** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
18. **elaborato 3954** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale;
19. **elaborato 4342** - voto: 35 - giudizio: trattazione limitata all'essenziale.

Molti degli elaborati che hanno ottenuto il giudizio di idoneità appaiono gravemente carenti in quanto non esaminano in tutto o in parte gli argomenti sottesi alla traccia:

1. **elaborato 0510**: non viene esaminata la struttura del reato e il candidato si limita ad un semplice esame delle scriminanti;

2. **elaborato 3751:** l'esame della struttura del reato è limitata ad un semplice periodo;
3. **elaborato 2015:** non viene esaminata l'elemento oggettivo del reato;
4. **elaborato 4934:** non vengono esaminati l'elemento oggettivo e soggettivo del reato;
5. **elaborato 0145:** si limita ad una sterile ricopiatura delle norme codicistiche che disciplinano le scriminanti;
6. **elaborato 5337:** non viene esaminato l'adempimento di un dovere/esercizio di un diritto;
7. **elaborato 1029:** non vengono indicate le cause di esclusione previste dagli artt. 50-52-53;
8. **elaborato 3812:** l'elaborato presenta gravi errori nelle prime tre righe e si limita a ricopiare fedelmente le norme codicistiche senza riportare alcun commento;
9. **elaborato 6117:** l'elaborato, peraltro corretto nella stessa giornata nella quale è stato esaminato lo scritto del ricorrente, nelle prime sei righe utilizza impropriamente il termine "casualità" invece di causalità definisce. In via ulteriore molti elaborati riportano "fedelmente" definizioni o concetti estrapolati da monografie o dispense tratte da internet:

1. **elaborato 0234:** speculari al reato descritto da "Wikipedia"
2. **elaborato 0216:** speculari al reato descritto da "Tesi on-line"
3. **elaborato 0183:** speculari al reato descritto da "www.studiocataldi"
4. **elaborato 4200:** parte generale speculari al reato descritto da "wwwsimone", antiggiuridicità speculari a quanto descritto da "www.libriprofessionale capitolo IV".

In tale contesto, appare censurabile la valutazione espressa dalla Commissione Esaminatrice sull'elaborato del ricorrente, che non soltanto ha esaminato ogni aspetto della traccia assegnata ma, al contempo, non si è limitato ad una semplice citazione di definizioni manualistiche o di norme codicistiche.

Infatti il ricorrente, esprimendo contenuti del tutto appropriati con riferimento ai diversi aspetti della traccia, dopo aver brevemente esposto la nozione di reato nonché i principi del diritto penale ha esaminato puntualmente ed in maniera organica quanto richiesto dalla traccia ovvero:

- gli elementi costitutivi del reato esponendo la concezione bipartita e tripartita del reato, soffermandosi nell'esaminare gli elementi che rappresentano i tre grandi capitoli della teoria generale del reato (fatto tipico, antiggiuridicità, colpevolezza);
- le cause di esclusione del reato ovvero le scriminanti, esaminando nella maniera più compiuta ed organica ogni aspetto di tali istituti penalistici.

In tale contesto, è chiara la violazione del principio base regolatore delle procedure concorsuali (o idoneative), ovvero quello della necessaria uniformità valutativa, assicurata appunto attraverso la certezza ed uniformità dei criteri di valutazione in concreto applicati.

Del resto, in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, devono essere sempre predeterminati i criteri di valutazione delle prove d'esame; e la violazione di tale adempimento rende conseguentemente illegittimo il procedimento concorsuale (cfr. ad es. Cons. Stato, Sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Ma l'adempimento di tale obbligo, di una preventiva fissazione di una «griglia di valutazione», può ritenersi rispettato, secondo la giurisprudenza, solo laddove questa sia caratterizzata da una suddivisione analitica per «indicatori» e «descrittori», espressivi di una scala di valori sufficientemente precisa quanto agli elementi oggetto d'esame e all'apprezzamento per essi operato, tale da rendere comprensibili ai candidati i giudizi operati dalla Commissione esaminatrice, e quindi soddisfare l'esigenza di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa e di tutela delle posizioni soggettive che è sottesa all'obbligo di motivazione (così Tar Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 21 aprile 2004, n. 566; Tar Emilia-Romagna, Parma, 22 marzo 2007, n. 193).

L'assoluta genericità dei criteri valutativi individuati dalla Commissione esaminatrice, in uno con la genericità del giudizio di motivazione di esclusione, del tutto stereotipato e privo di riferimenti al caso concreto, fanno sì che la

valutazione negativa assegnata all'elaborato del ricorrente sia del tutto illegittima e meriti di essere riformata, in quanto ha eluso di fatto l'obbligo di predeterminazione dei criteri ed in ogni caso ha valutato non sufficiente la prova di esame che ha espresso contenuti del tutto appropriati con riferimento ai diversi aspetti della traccia.

## II

**VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, L. N. 241/1990 PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA VISTA L'INSUFFICIENZA DEL TEMPO MEDIO DI CORREZIONE, ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA INSUFFICIENZA, CONTRADDITTORIETÀ' E ILLOGICITÀ' DELLA MOTIVAZIONE, DELL'INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

La commissione ha valutato in circa sette minuti compiti in cui oltre al contenuto era necessario vagliare la capacità di argomentazione, di interpretazione e di sintesi di complesse questioni giuridiche.

Il tempo ridottissimo dedicato alla correzione di un singolo elaborato, non si concilia in alcun modo con il rispetto della seppur generica (e ancor più perché generica) griglia valutativa predisposta dalla commissione, che lascia, invece, presupporre un certo approfondimento ed una discussione tra gli esaminatori in ordine alla presenza delle singole caratteristiche all'interno del compito da giudicare.

Sul punto il Consiglio di Stato si è ripetutamente pronunciato, con la sentenza n. 2421 del 2005 e poi con la sentenza n. 3668 del 20.06.2006, ritenendo che: "*proprio la griglia di valutazione predisposta dalla Commissione imponeva a quest'ultima di dover valutare il prodotto intellettuale del candidato sotto quattro distinti profili con un'operazione logica che, in base a comune regola d'esperienza, richiede un impegno ragionevolmente eccedente il lasso temporale di poco più di un minuto dedicato alla cognizione ed espressione del giudizio in ordine a ciascuna risposta ai quesiti sottoposti ai concorrenti*" (C. Stato n. 3668 del 20.06.2006).

Mavi è di più.

La valutazione dell'elaborato del ricorrente non contiene alcunché che possa indicare quale sia stato il ragionamento valutativo che ha condotto all'attribuzione del voto numerico.

Infatti la valutazione dell'elaborato risulta alquanto generica e non consente di comprendere l'iter logico sotteso al giudizio della Commissione.

Orbene, costante giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che: "*è necessaria una apposita motivazione per la valutazione negativa delle prove di concorso*" (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003).

Ed ancora, ha osservato (*ibidem*): "*ritiene il Collegio che, in procedure siffatte, sia imposto alle Commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio, se non attraverso diffuse esternazioni verbali relative al contenuto delle prove, quanto meno mediante taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, esternando le ragioni dell'apprezzamento sinteticamente espresso con l'indicazione numerica.*

E' quanto desumibile in primo luogo dall'ineludibile principio di trasparenza cui l'intera attività amministrativa deve conformarsi.

Si consideri, al riguardo, che ai sensi dell'art. 3, comma 1, l. n. 241/1990, "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato" né pare risolutiva la considerazione relativa alla natura non provvedimentale dei giudizi valutativi, atteso che i provvedimenti finali dei procedimenti concorsuali sono motivati con il solo richiamo agli atti del procedimento, sicché escludere l'obbligo di motivazione dei giudizi valutativi equivarrebbe ad espungere la motivazione dall'intero ambito di questi procedimenti, in difformità dalla menzione esplicita dei procedimenti concorsuali che il legislatore ha voluto per evitare incertezze applicative ed interpretative

Si consideri, inoltre, che a mente dell'art 12, comma 1, d P.R. 9 maggio 1994, n 487, come modificato dall'art 10 del dP R. 30 ottobre 1996, n. 693, "le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove", orbene,

*l'obbligo imposto alla Commissione di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, così autolimitando il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali, non avrebbe ragion d'essere se non fosse parimenti e conseguentemente imposto di motivare, sia pure in modo sintetico, circa le modalità di concreta applicazione dei criteri stessi.*"

L'obbligo di motivazione della valutazione del compito non è solo desumibile dal generale obbligo di motivazione di tutti gli atti amministrativi, alla stregua del citato art. 3 L. 241/90, ma anche sulla base del principio costituzionale di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione, in base al quale deve essere possibile la ricostruzione *ex post* dell'iter logico dei giudicanti, per permetterne l'eventuale sindacato.

Ed infatti, il fine primario dell'attività amministrativa può essere rintracciato nella selezione dei capaci e meritevoli, così come prescritto dall'art. 97 c. 3 Cost.

Tale interesse deve essere perseguito in ogni caso nel rispetto dei principi cardine ai quali si ispira l'attività amministrativa: legalità, imparzialità, ragionevolezza, buona amministrazione, trasparenza, e che sono tra i principi di salvaguardia degli interessi dei singoli candidati al concorso.

Nel caso di specie, è difettato proprio il momento istruttorio della procedura concorsuale, sia sotto il profilo della carenza di tempo dedicato alla correzione, sia nella mancanza alcuna di qualsivoglia adeguata motivazione della valutazione espressa.

Sempre secondo il costante insegnamento della giurisprudenza amministrativa, infatti, «*al candidato va [...] assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui la Commissione ritiene sia incorso, sì da poter valutare la fruibilità di un ricorso giurisdizionale. Il rispetto dei principi suddetti impone, allora - tanto più in seno a procedure aventi le connotazioni illustrate, rispetto alle quali non è peraltro neanche consentito invocare insormontabili ragioni pratiche di speditezza - che al punteggio numerico si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab extemo la motivazione del giudizio valutativo; tra questi, in specie, in uno alla formulazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione fissati preliminarmente dalla Commissione, l'apposizione di note a margine dell'elaborato, o, comunque, l'uso di segni grafici che consentano di individuare gli aspetti della prova non valutati positivamente dalla Commissione*» (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331).

Sotto questo specifico profilo, peraltro, la giurisprudenza ha puntualizzato che: «*la mera sottolineatura dei brani censurati o l'indicazione succinta delle parti della prova contenenti lacune, inesattezze o errori non pare rappresentare, infatti, anche nelle procedure caratterizzate dall'elevato numero dei candidati, un comportamento inesigibile dai componenti delle commissioni giudicatrici*» (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2004, n. 4782; Cons. Stato, sez. IV, 30 novembre 2007, n. 6096).

Occorre rilevare che la necessità di un *quid pluris* in termini motivazionali è stata avvertita dallo stesso legislatore, il quale, nel recente articolo 46 della legge n. 247 del 31-12-2012, avente ad oggetto l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, ha specificato, al comma 5, che "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

In via ulteriore si rappresenta che il Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche dell'Università "La Sapienza" di Roma ha redatto un documento inerente la valutazione statistica della prova scritta del concorso interno per 1.400 V. Isp della Polizia di Stato.

Il suddetto studio espone diverse anomalie:

*"L'esame della distribuzione delle valutazioni degli elaborati ha evidenziato diverse anomalie: in primo luogo, le osservazioni si concentrano prevalentemente su una gamma ristretta di valutazioni, determinando un singolare andamento della distribuzione delle valutazioni stesse, caratterizzato da multimodalità (presenza di più punti di massimo relativo) e asimmetria, mentre su grandi numeri tali caratteristiche non dovrebbero essere presenti, in secondo luogo, le anomalie si fanno via via più pronunciate a partire da un ben determinato valore soglia (da noi collocato in corrispondenza del voto 25), tanto da far discostare l'andamento della distribuzione empirica da quello di una qualsiasi funzione di distribuzione teorica nota"*

### III

#### **VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MANCATA ADOZIONE E PUBBLICAZIONE, SECONDO MODALITÀ OPPORTUNE, DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL RICORRENTE.**

Sotto ulteriore profilo il giudizio di inidoneità impugnato si appalesa illegittimo anche perché non recepito in apposito provvedimento di esclusione che ad oggi non risulta adottato, pur essendo già iniziate le prove orali. Né del resto può ritenersi sostitutiva la pubblicazione della graduatoria sul portale DoppiaVela, dove peraltro il ricorrente non aveva all'epoca le credenziali di accesso, non rientrando tale forma di pubblicazione tra quelle aventi "pubblicità legale" quale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, BUR ovvero notifica del provvedimento all'interessato.

### IV

#### **VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA MODIFICA DELL'ITER CONCORSALE.**

Il bando all'art 8 (accertamenti attitudinali): prevede quanto segue.

*"Ai sensi dell'art 31 comma 6, del DM del 28 aprile 2005 n 129 in relazione al numero dei candidati l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali.*

*I candidati non esclusi dal concorso per difetto di requisiti e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento nei luoghi, giorni ed ore che saranno loro preventivamente comunicati, per essere sottoposti agli accertamenti attitudinali previsti dall'art 24 della legge l/02/1989 n r 53 ai sensi dell'art 4 del DM 30 giugno 2003 n 198.*

*Il giudizio di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato".*

Il citato art. 8 è collocato all'interno del bando dopo gli articoli della prova preselettiva e della prova scritta e prima dell'art. 9 relativo alla prova orale.

L'articolo prevede quindi, riferendosi alla prova preselettiva e alla prova scritta che l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame dagli accertamenti attitudinali.

Solo in data 17.01.2016, quindi successivamente alla pubblicazione dell'elenco idonei alla prova scritta, l'Amministrazione ha comunicato ai concorrenti di aver previsto la prova attitudinale successivamente alla prova orale.

Ciò costituisce una violazione del bando di concorso che è la *lex specialis* della procedura e va rispettata dalla Commissione di concorso che riveste la qualità di organo straordinario tecnico dell'Amministrazione che ha indetto il concorso, con la conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla disapplicazione delle norme del bando (Cons Stato, Sez. IV 29 novembre 2002, n 6530; Sez. IV 14 maggio 2007, nr 2423).

Le regole cristallizzate nella "lex specialis", costituita dal bando di concorso, vincolano rigidamente anche l'operato dell'Amministrazione nel senso che essendo essa autolimitarsi, è tenuta alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità nella interpretazione e nell'attuazione.

L'Amministrazione deve applicare le disposizioni di un bando di concorso ancorché queste siano illegittime o comunque ritenute inopportune, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati in sede di autotutela, che incidono a monte sulla stessa *lex specialis* della procedura (Cons. Stato, Sez. V, 4 agosto 2000, nr 4304).

Infatti il bando riveste nell'interesse pubblico alla trasparenza ed alla imparzialità un fondamentale riferimento dell'azione Amministrativa generando affidamento nei partecipanti alla procedura

#### **4. Atti impugnati col ricorso per motivi aggiunti.**

Successivamente all'indicato ricorso, in attesa della fissazione dell'udienza di merito, veniva pubblicato il decreto del

Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 del 08.06.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno in data 12 giugno 2017) di approvazione della complessiva graduatoria dei vincitori dei 1400 posti messi a concorso come da bando.

Successivamente, con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, del 13 giugno 2017, veniva disposto l'ampliamento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione per ulteriori 474 candidati ritenuti idonei, e dunque fino alla concorrenza complessiva di 1874 posti.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato all'Amministrazione resistente e ai controinteressati, già individuati nel ricorso, l'istante chiedeva l'annullamento

- del Decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse umane n. 333-B/12P.1.13 dell'8.06.2017 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno in data 12 giugno 2017) recante approvazione della graduatoria di merito degli idonei al concorso interno, per titoli di servizio ed esame, a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato indetto con decreto 24 settembre 2013 (emanato su delega del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza- di cui al decreto n. 333.A-9805.S del 4 ottobre 2016);

- del Decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno del 13 giugno 2017 recante ampliamento degli ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui sopra.

#### **5. Motivi del ricorso per motivi aggiunti.**

Si chiedeva pertanto l'annullamento dei suddetti provvedimenti sulla base dei seguenti

#### **MOIMI**

##### **1. Illegittimità derivata, eccesso di potere sotto il profilo della illogicità e della contraddittorietà.**

Quanto all'illegittimità derivata, i provvedimenti impugnati conclusivi della presente vicenda concorsuale sono affetti dagli stessi motivi di cui al ricorso originario per la parte relativa alla illegittimità del bando, alla nomina della Commissione e particolare il suo Presidente, allo svolgimento delle operazioni concorsuali, alla valutazione delle prove scritte, come anche alle altre illegittimità denunciate in ricorso.

Nonostante l'ampiezza e la numerosità oltre che l'evidenza delle illegittimità documentalmente riscontrate nello svolgimento in particolare della fase concorsuale relativa alla valutazione degli elaborati scritti dei candidati, si legge con molto sorpresa, nella parte motiva del Decreto ministeriale n. 333-B/12P.1.13 del 8.06.2017, che esso viene emanato *"visti gli atti del concorso e riconosciuta la regolarità del procedimento"*.

Ben più grave è il vizio di eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà denunciato.

Va detto, infatti, che nelle more dello svolgimento della procedura concorsuale in questione, dopo l'espletamento e la valutazione della prova scritta e prima della conclusione delle prove orali e poi delle prove psico-attitudinali, il Capo della Polizia con suo Decreto del 27.10.2016, in ragione della generale situazione creatasi e caratterizzata da un elevatissimo e insolito numero di ricorsi giurisdizionali, oltre che dal clamore mediatico dato dagli Organi di informazione (giornali e televisioni), nominò una apposita Commissione di verifica delle operazioni concorsuali presieduta dal Vice-Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi, disponendo che a tale Commissione l'Ufficio Contenzioso e Affari Legali e Attività Concorsuali della Direzione Centrale per le Risorse umane mettesse a disposizione *"gli atti da ciascuno detenuti e prodotti per la consultazione da parte della Commissione interna di verifica"*.

Tale Decreto veniva emanato in ragione del contenzioso allora esistente e consistente in 239 ricorsi giurisdizionali (di cui 233 individuali e 6 collettivi per un totale di 491 ricorrenti) e di 17 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (di cui 14 individuali e 3 collettivi per un totale di 66 ricorrenti; e dunque per un totale 557 candidati ricorrenti).



Con tale decreto si riconosceva la necessità di un intervento *"ricognitivo mirato a prevenire il rischio di una generalizzata soccombenza"* del Ministero convenuto, e se ne fondavano le ragioni per l'esigenza di ogni utile attività finalizzata a consentire all'Amministrazione di agire in autotutela.

Sulla base di tale decreto, in occasione di un incontro tra le COSS. e il Capo della Polizia Prefetto Gabrielli, questi dichiarava con riguardo al concorso in questione che *"ci sarà la possibilità di rivedere gli elaborati in contestazione, al momento ritenuti non idonei, per consentire a quei candidati il cui giudizio sarà rivisto positivamente, di procedere nel regolare iter concorsuale"*.

Il 21 marzo 2017 sempre il Capo della Polizia comunicava ai Rappresentanti delle COSS. che la Commissione di verifica presieduta dal Prefetto Matteo Piantedosi stava per ultimare i suoi lavori.

Contraddicendosi palesemente il Capo della Polizia il 22 maggio 2017, in occasione di un ulteriore incontro con i Rappresentanti delle COSS., dichiarava che, nonostante il concorso in questione fosse *"natomale"* e fosse stato gestito ancora peggio, era giunto alla determinazione di far partire per il corso di formazione i concorrenti risultati *"vincitori"* del concorso, dal primo giorno utile di settembre 2017, aggiungendo che ai primi 1400 *"vincitori"* di cui al bando si sarebbero aggiunti i restanti 474 valutati come idonei per un totale complessivo di 1.874 candidati. Come poi in effetti è stato con i provvedimenti ora impugnati.

Dunque, il Capo della Polizia, prima costituiva una Commissione di verifica dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice e poi decise di non tenerne alcun conto.

E in particolare senza alcuna considerazione (e da qui un ulteriore profilo di contraddittorietà oltre che di illogicità) del fatto che la Commissione di verifica presieduta dal Vice-Capo della Polizia Prefetto Matteo Piantedosi, non aveva certamente la funzione di valutare i vizi denunciati al Giudice amministrativo da centinaia di candidati con il loro ricorso, e dunque sostituirsi lui al giudice.

La Commissione presieduta dal Prefetto Matteo Piantedosi, aveva, come si è ricordato, lo scopo di rivalutare, eventualmente, i giudizi negativi degli elaborati dei candidati così come formulati dalla Commissione giudicatrice presieduta dal Prefetto a.r. Luciano Rosini.

Nonostante il fatto che la Commissione di verifica di cui ai Decreti del Capo della Polizia del 26.10.2016 e del 16.01.2017 fosse stata incaricata di svolgere un'attività di ricognizione e verifica delle attività svolte dalla Commissione esaminatrice in ragione dei numerosi ricorsi presentati e per la individuazione di ogni utile intervento *"atto a prevenire una generalizzata soccombenza in giudizio"* tramite l'esercizio da parte dell'Amministrazione dei suoi poteri di auto-tutela, si è ritenuto di non tenere alcun conto delle risultanze e dei suggerimenti della Commissione di verifica, procedendo alla emanazione degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti, come se nulla fosse accaduto!

L'Amministrazione convenuta ha, peraltro, ritenuto di non procedere ad un doveroso annullamento dell'intera procedura concorsuale (*"natomale e peggio gestita"*, come ebbe a dichiarare lo stesso Capo della Polizia), nonostante che tale evenienza è stata poi ben tenuta formalmente presente in occasione del bando di concorso per il reclutamento di 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato (G.U. 26.05.2017) il cui bando all'art. 21 testualmente prevede l'ipotesi che il Capo della Polizia *"per comprovate esigenze di interesse pubblico può revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali"*.

Di tali comprovate esigenze delle quali l'Amministrazione convenuta ha per lungo tempo manifestato ufficialmente l'esistenza e la consapevolezza, nella presente fattispecie e per ragioni inesplicabili non si è voluto tenere conto alcuno nonostante la ora denunciata e macroscopica contraddittorietà dei provvedimenti impugnati rispetto ad altri precedenti provvedimenti adottati dalla stessa Amministrazione convenuta.

\*\*\* \*\*

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente ricorso il ricorrente come sopra difeso, rappresentato e domiciliato

**RICORRE**

affinché, in accoglimento del su esteso ricorso Voglia accogliere i motivi di cui al ricorso e ai motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e competenze difensive.

Con osservanza

Aw. Paolo Campanati